

AL SIGNOR GENERALE DI C.A. DEI CARABINIERI LEONARDO GALLITELLI Comandante  
Generale dell'Arma dei Carabinieri - Viale Romania, 45 - 00197 ROMA

*e, per la particolare attenzione:*

AL PRESIDENTE, AL SEGRETARIO, AI VICE PRESIDENTI ED AI CONSIGLIERI  
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - Via C.A. dalla Chiesa, 1/A -  
00192 ROMA

AL GENERALE DEI CARABINIERI CORRADO BORRUSO - Vice Comandante Generale  
dell'Arma dei Carabinieri - Viale Romania, 45 - 00197 ROMA

AL GENERALE DEI CARABINIERI ORFEO BOVO - Direttore della Direzione di  
Amministrazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Viale Romania 45, -  
00197 ROMA

AL GENERALE DEI CARABINIERI ARTURO ESPOSITO - Sottocapo di Stato Maggiore del  
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Viale Romania, 45 - 00197 ROMA

AL GENERALE DEI CARABINIERI LUIGI LONGOBARDI - Comandante del Comando della  
Legione Carabinieri ABRUZZO - Via Madonna degli Angeli 137 - 66100 CHIETI

AL COLONNELLO DEI CARABINIERI LUCIANO ZUBANI - Direttore del Centro Nazionale  
Amministrativo - Via B. Croce, 390 - 66013 CHIETI SCALO

A TUTTI I SIGNORI ISPETTORI REGIONALI A.N.C. - LORO SEDI

AL COLONNELLO DEI CARABINIERI MARCELLO GALANZI - Comandante del Comando  
Provinciale Carabinieri - Viale G. D'Annunzio, 145 65125 PESCARA

AL MAGGIORE DEI CARABINIERI PASQUALE DEL GAUDIO - Comandante della  
Compagnia Carabinieri - Viale G. D'Annunzio, 145 65125 PESCARA

AL MARESCIALLO DEI CARABINIERI CAPRIO CARMINE - Presidente della Sezione A.N.C.  
- Via Ugo Foscolo, 49 - 65121 PESCARA

*e, per opportuna conoscenza:*

AL MINISTERO DELLA DIFESA - Direzione delle Pensioni Militari del Collocamento in Congedo  
dei Militari Volontari e della Leva - Viale dell'Esercito, 186 - 00143 ROMA

AL GIUDICE UNICO delle Pensioni della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione  
Abruzzo - nella persona della Dottoressa Elena TOMASSINI - Via Buccio di Ranallo, 65/A -  
67100 L'AQUILA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI - Centro Trasmissioni - Viale  
Romania, 45 - 00197 ROMA

Nr. 7/714-9 di prot.

**OGGETTO:** Grave Ipoacusia Uditiva. Infermità pur riconosciuta "SI" dipendente da causa di  
servizio, ma non ascrivibile a categoria.

-/-/-/-/-/-

Il Giudice Unico delle Pensioni della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione  
ABRUZZO de L'Aquila, con sentenza n. 479/2010 emessa il 26 ottobre 2010, ha respinto il  
ricorso autonomo giurisdizionale presentato in I° grado dal Brigadiere dei Carabinieri non più in  
servizio, M. A. da Filetto (CH), solo perché l'infermità cui è affetto il sottufficiale: "GRAVE  
IPOACUSIA UDITIVA", pur essendo stata riconosciuta "SI" dipendente da causa di servizio,  
non è ascrivibile a Categoria della Tabella "A". (Nonostante sia da mettere in relazione al servizio  
prestato nell'Arma dei Carabinieri in qualità di Operatore delle Trasmissioni).

In data 6 dicembre 2010 è stato interposto appello di II° grado alla Corte dei Conti – Sezioni Riunite – di Roma, scopo ottenere l'ascrivibilità a Categoria di detta infermità oppure l'equiparazione ad altra analoga patologia invalidante.

Situazione seguita

Riserva.

Cordiali saluti.

Pescara, il 13 dicembre 2010

Il Maresciallo  


Mittente:

Maresciallo dei Carabinieri

CONTI Venanzio

Via G. Mezzanotte, 74

65126 - Pescara

**ALLE SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI**

Via Antonio Baiamonti, 25 – 00195 Roma

- Ricorso in appello -

Per: Sig. Mincone Aldo, Brigadiere dei Carabinieri in congedo, nato a Ari (Ch) il 27.03.1951, residente in Filetto (Ch) alla Via del Calvario, 44, cod. fisc. MNC LDA51C27A398X (PE), rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'Avv. Federico D'Incecco con studio in Pescara alla Via Milano, 61, e con quest'ultimo legale elettivamente domiciliato in Roma alla Via Germanico, 24 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cichella.

Contro: Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma al Viale dell'Esercito, 186 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in località Coppito (Aq) Viale delle Fiamme Gialle n.4 Scuola Guardia di Finanza Coppito ( Aq)  
e nei confronti di: Comando Legione Carabinieri Abruzzo S.M., Ufficio Personale con sede in Chieti alla Via Madonna degli Angeli 137 in persona del Comandante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in località Coppito (Aq) Viale delle Fiamme Gialle n.4 Scuola Guardia di Finanza Coppito ( Aq).

\*\*\*\*\*

Oggetto: Impugnazione della sentenza n.479/2010 emessa dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per l'Abruzzo in data 26.10.2010, pubblicata il 29.10.2010, notificata il 15.11.2010 ed avente ad oggetto: diritto del ricorrente all'attribuzione della pensione privilegiata ordinaria

quale dipendente in congedo dell'Arma dei Carabinieri ed ascrivibilità a categoria dell'infermità "Grave ipoacusia uditiva" riconosciuta dipendente da causa di servizio.

#### PREMESSO CHE

- 1) il 13.07.1996 il ricorrente veniva collocato in congedo a domanda e il giorno successivo transitava nella posizione di ausiliaria, mentre si trovava in servizio alle dipendenze del Comando Regione Carabinieri Abruzzo di Chieti.
- 2) in data 26.02.1991 presentava all'Amministrazione di appartenenza una domanda, esistente in atti, volta ad ottenere il riconoscimento delle seguenti infermità perché ritenute contratte in servizio e per causa di servizio:
  - a) modica scoliosi toracica destra convessa;
  - b) segni di artrosi somatica cervicale e uncoartrosi con diminuzione di ampiezza dello spazio intersomatico C5-C6;
  - c) segni di artrosi costotrasversaria;
  - d) sinusite con aspetto ipoplastico del seno frontale dx;
  - e) gastrite cronica.
- 3) la C.M.O. di Chieti con verbale AB n.93/002264 datato 20.04.1993 ( cfr. all. n.1 all'allegato A) riconosceva la 1<sup>a</sup> infermità non dipendente da causa di servizio; le altre 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> le riconosceva dipendenti da causa di servizio e le ascriveva, per cumulo, alla 6<sup>a</sup> categoria di pensione, tabella A, misura minima ( legge 648/50 e succ. modifiche).
- 4) in data 13.02.1992 presentava una ulteriore domanda volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità " Grave Ipoacusia Uditiva" ( all.n.2 all'allegato A).

5) la C.M.O. di Chieti con P.V. 93/003017 datato 10.06.1993, giudicava detta infermità dipendente da causa di servizio ma non ascrivibile a categoria ( cfr. all. n.3 all'Allegato A).

6) il Ministero della Difesa, avvalendosi del parere del Comitato per la Dipendenza da Causa di Servizio, comunque non vincolante, respingeva la domanda per le suddette quattro infermità, mentre per la Grave Ipoacusia Uditiva, precisava la non ascrivibilità a categoria in assenza di specifico riferimento tabellare ( All.n.4 all'allegato A)

7) in data 25.07.2007 il ricorrente proponeva appello alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la regione Abruzzo de L'Aquila ( Allegato A), il cui Giudice Unico delle Pensioni, nella persona della Dott.ssa Elena Tommasini, con sentenza n.479/2010 del 26.10.2010, dopo aver interpellato l'Ufficio del Medico Legale del Ministero della Salute, respingeva il ricorso *“ per non disattendere i pareri medico-legali acquisiti in assenza di allegazioni contrarie”* nonché, per quanto attiene l'infermità *“ grave ipoacusia uditiva”*, per *“l'assenza della classificabilità pur in relazione con il servizio prestato”* (cfr. Allegato B).

Tutto ciò premesso l'istante propone appello, avverso tale sentenza, per i seguenti

#### MOTIVI

Nel caso di specie, considerata la relazione esistente tra la *“Grave Ipoacusia Uditiva”* ed il servizio prestato dal ricorrente, si sarebbe dovuto far prevalere, comunque, la comune giurisprudenza sulla similitudine che stabilisce che *“ così come qualsiasi norma prevede un precetto ed una conseguente sanzione, parimenti così dovrebbe essere per una infermità riconosciuta*

*dipendente da causa di servizio con ascrivibilità a categoria".*

L'omissione di tale principio (discriminante) ha determinato perplessità in alcuni validi direttori di strutture sanitarie, tenendo conto che l'infermità in esame era stata, comunque, riconosciuta dipendente da causa di servizio, ma non ascritta a categoria anche dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per le Pensioni Militari, tanto che l'Ufficio del Medico-Legale del Ministero della Salute si è così espresso: "*per quanto riguarda l'Ipoacusia Neurosensoriale con picco a 4000 hz, va evidenziato che una simile ipoacusia è tipica, anche se non patognomonica dell'Ipoacusia da rumore e come tale può essere stata influenzata negativamente dal tipo di lavoro svolto, in tal caso, dal ricorrente, soprattutto negli anni ottanta (quando le telescriventi danneggiavano la resistenza del più forte condotto uditivo presso la Sala centralino come Operatore delle trasmissioni e durante le esercitazioni di tiro avvenute nel tempo, condizioni comunque che hanno assunto verosimilmente un valido ruolo concausale dell'Ipoacusia di cui si tratta, rilevata da, quanto in atti, per la prima volta (perché esplosiva) nel febbraio 1992, non avendo raggiunto tuttavia l'entità patologica invalidante tale da essere ritenuta classificabile ed ascrivibile ad una qualche categoria".* Detto Ufficio non ha precisato che per l'Ipoacusia esiste, comunque, la possibilità di ottenere una iscrizione a categoria prevista anche dalla tabella B ( cfr. allegato C).

Nella fattispecie deve essere attentamente considerato che: i suoni, stando alla comune dottrina medico-legale, vengono captati dal cervello attraverso i condotti uditivi delle orecchie, per cui l'Ipoacusia è una infermità che riguarda non solo l'udito ma anche la possibilità

dell'insorgenza di altre patologie con effetti collaterali neurologici.

Oggi la suddetta patologia, è considerata, negli adulti, una infermità professionale quando la causa o la concausa efficiente e determinante siano da ricercarsi nel lavoro svolto ( nel caso in esame per 19 anni di continuità), dall'Operatore delle Trasmissioni in una Centrale Operativa di un Comando dell'Arma dei Carabinieri o dei militari in pattuglia sulle Radiomobili.

In assenza di precise disposizioni sull'ascrivibilità di una grave infermità, come la " Grave Ipoacusia Uditiva", sta ai Signori Giudici della Corte dei Conti – Sezioni Riunite di Roma, controbattere i vecchi e superati criteri sulla mancata ascrivibilità a categoria di detta patologia, tanto che l'INAIL la classifica tra quelle più gravi di origine professionale e più efferate tra quelle invalidanti che caratterizzano un danno biologico prodotto dai servizi svolti, in continuità, per 19 anni presso le centrali Operative dei Comandi Territoriali dell'Arma dei Carabinieri e sulle radiomobili.

In proposito, attualmente, nell'azione preventiva svolta dall'Inail, cosa che non avveniva durante il servizio prestato dall'interessato dove le telescriventi producevano maggior rumore, per ridurre i quali, considerati notevolmente molesti, saltuariamente i locali e le apparecchiature vengono controllati e revisionati da una speciale commissione che stabilisce anche le turnazioni degli operatori che non possono superare i tre mesi di continuità.

Tanto premesso si

#### **CHIEDE**

A norma dell'art.1 d.l. n.453/1993, conv. In L. n.19/1994 che sia fissata l'udienza di discussione e si conclude perché il giudice adito voglia:

1) dichiarare ascrivibile a categoria la " Grave Ipoacusia Uditiva", in

alternativa, per legittima perequazione, alla qualità di una delle patologie segnate nella tabella A, misura massima, annessa alla Legge 18.03.1968 n.313;

- 2) riconoscere la p.p.o. a decorrere dal 13.02.1992 data di presentazione della domanda per il riconoscimento della summenzionata patologia e del beneficio pensionistico privilegiato;
- 3) riconoscere la corresponsione degli interessi legali e la rivalutazione monetaria a decorrere sempre dalla suddetta data;
- 4) riconoscere la corresponsione dell'Equo indennizzo stabilito per la grave infermità in esame, che con l'aggravamento potrebbe, nel soggetto passivo, provocare la totale perdita dell'udito.

Si produce l'atto impugnato ed i seguenti documenti:

- A) ricorso giurisdizionale alla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale regionale per l'Abruzzo del 25.07.2007 ed allegati.
- B) copia sentenza oggetto di impugnativa
- C) Relazione dell'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute del 15.10.2010.

Si dichiara ai sensi dell'art.14 del D.P.R. 30.05.2002 n.115, che la causa è esente da contributo unificato ex art. 257 D.P.R. 115/2002 perché in materia pensionistica.

Pescara li 06.12.2010

Avv. Federico D'Incecco

### PROCURA SPECIALE

Delego a rappresentarmi e a difendermi per il presente appello, innanzi la



STUDIO LEGALE  
Avv. FEDERICO D'INCECCO  
Patrocinante in Cassazione  
Via Milano, 61 Tel. 085/4214374 - Fax 085/34181  
65122 - PESCARA


Corte dei Conti centrale contro la decisione della sezione regionale per l'Abruzzo n.479/2010 del 26.10.2010 in materia di pensione privilegiata ordinaria l'Avv. Federico D'Incecco con studio in Pescara alla Via Milano,61 e con quest'ultimo eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cichella sito in Roma alla Via Germanico, 24, a Lui conferisco tutte le facoltà come per legge e ratifico sin da ora il suo operato.

A norma dell'art.23 dlgs 196/2003, presto il consenso per il trattamento dei dati personali, anche sensibili.

Pescara li 06.12.2010

Il ricorrente

Sig. Mincone Aldo



V.to per autentica

Avv. Federico D'Incecco